

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2935

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARMATO, STORTI, SCALIA, CENGARLE, CERUTI, SINESIO, BORRA,
GIRARDIN, CAVALLARI, ROSATI, COLLESELLI**

Presentata il 25 gennaio 1966

**Disposizioni concernenti il personale avventizio
delle Amministrazioni dello Stato**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto recentemente il Parlamento ha approvato la proposta di legge n. 1490, concernente la soppressione dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato.

Nel corso della discussione per l'approvazione della proposta suddetta, è stata chiesta anche l'abolizione dell'avventiziato riducendo a metà i termini previsti dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Quanto sopra è stato chiesto perché gli impiegati non di ruolo pur avendo conseguito la nomina ad impiegati avventizi in epoca non lontana (ai sensi dell'articolo 64 della legge 5 marzo 1961), tuttavia hanno una anzianità di servizio prestato in mansioni di ufficio nelle qualifiche di provenienza (operai permanenti, temporanei, ecc.) che risale ad oltre un decennio ed anche perché non è giusto che al personale avventizio che di fatto assolve le stesse mansioni dei colleghi di ruolo delle corrispondenti carriere, debba ricevere un trattamento economico inferiore.

Tenuto conto che per le avvenute promozioni alla terza qualifica, la maggior parte dei posti nelle qualifiche iniziali risulta ora

scoperta, non sussistono impedimenti, da tale lato, per una sistemazione in ruolo di tutti gli attuali impiegati non di ruolo. In considerazione, poi, che la riduzione del periodo minimo di servizio non di ruolo, è stata concessa ai dipendenti delle poste e telecomunicazioni e che il personale degli Esteri ha ottenuto nella legge di delega in corso di attuazione la riduzione a metà del periodo prescritto per il personale non di ruolo, è doveroso che sia stabilito per tutti gli impiegati non di ruolo un medesimo trattamento giuridico ed economico.

Si chiede, nel contempo, per ragioni di giustizia ed equità, che agli impiegati non di ruolo che, in attuazione di disposizioni legislative o per concorso, siano stati nominati in ruolo organico, venga concesso l'inquadramento più favorevole al quale avrebbero diritto con l'approvazione dell'articolo 1 della presente proposta di legge.

Si ritiene utile, infine, la riapertura dei termini per il personale non di ruolo che avrebbe già potuto chiedere il collocamento negli ex ruoli speciali transitori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Con l'osservanza delle norme contenute nel decreto legislativo 7 aprile 1848, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni, gli impiegati non di ruolo assunti in conformità a specifiche disposizioni di legge, che abbiano compiuto o compiano tre anni di servizio, sono collocati nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera corrispondente alla categoria dell'impiego non di ruolo cui appartengono.

ART. 2.

Gli impiegati non di ruolo che, in attuazione di disposizioni legislative o per concorso, siano stati nominati in ruolo organico, conseguono a domanda, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento più favorevole al quale avrebbero avuto diritto ai sensi del precedente articolo.

ART. 3.

Entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge possono avanzare domanda anche gli impiegati non di ruolo che avrebbero già potuto chiedere il collocamento nei ruoli speciali transitori.